



COMUNE DI CETONA

PROVINCIA DI SIENA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 27 del 27-05-2022

Oggetto: **TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2022 – DETERMINAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA, AGEVOLAZIONI ANNO 2022, APPROVAZIONE TARIFFE 2022 E SCADENZA RATE.**

L'Anno duemilaventidue, addì ventisette del mese di Maggio alle ore 21:15 e seguenti nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

Nominativo Consigliere		Presente	Assente
COTTINI ROBERTO	SINDACO	X	
MACCHIETTI MARCO	CONSIGLIERE	X	
CIACCIONI ARTURO	CONSIGLIERE	X	
GUERRI DIEGO	CONSIGLIERE	X	
PASCUCCI MONICA	CONSIGLIERE		X
TIEZZI MARCO	CONSIGLIERE	X	
VENTURINI PIETRO	CONSIGLIERE	X	
BRONCO DANIELE	CONSIGLIERE	X	
NICCOLUCCI ANTONELLO	CONSIGLIERE	X	
CORBARI ALESSANDRO	CONSIGLIERE		X
CORDESCHI CARLO ALBERTO	CONSIGLIERE		X

Assegnati 11

In carica 11

PRESENTI: 8 –

ASSENTI: 3

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri

Assume la presidenza il Sig. ROBERTO COTTINI nella sua qualità di SINDACO.

Alla seduta risulta assente l'assessore BURCHIELLI LUCIA

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig. FABIO TRINEI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi da 639 a 705, della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, commisurata ad anno solare;

- l'art.1 comma 780 della Legge 27 dicembre 2019 n.160, dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina IMU e della TASI, fermo restando quelle riferite alla TARI;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e s.m.i. che contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "...Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione."

- **il comma 654** ai sensi del quale "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."

- **il comma 654 bis** ai sensi del quale "Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)."

- **il comma 655** ai sensi del quale "Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

- **il comma 658** ai sensi del quale Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 30 giugno 2021 che prevede che il Consiglio Comunale approvi le tariffe della tassa rifiuti sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore e validato dall'autorità competente;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga » (lett. f);

approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);

verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi (lett. i);

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021";

- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;

- Deliberazione n. 158/2020/rif del 5 maggio 2020;

- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;

- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

Vista la deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, con la quale è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermata l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, "... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...";

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che - "... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...";

- Il Piano Finanziario è soggetto "... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...";

Vista la deliberazione ARERA n. 459/2021/R/rif del 26 ottobre 2021 ad oggetto "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

Vista la determina n. 2/2021- DRIF (Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati di ARERA) del 4 novembre 2021 ad oggetto: "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

Dato atto che nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Cetona risulta definito e operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato ATO TOSCANA SUD;

Visto il Piano economico finanziario, così come validato dall'ente di governo denominato ATO TOSCANA SUD, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2022 calcolati secondo il nuovo metodo MTR-2 di cui alla delibera ARERA 363/2021/R/RIF per un ammontare pari a € 545.268,00;

Dato atto che il costo complessivo così determinato viene decurtato delle seguenti componenti: detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021- parte variabile per € 1.383,00 (contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07) quindi un costo finale, da coprire con tariffa di € 543.885,00;

ATTESO CHE a decorrere dal 1° gennaio 2021 per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs.152/2006 ad opera del D.Lgs. n.116/2020, viene soppressa la categoria dei Rifiuti speciali assimilati e sono considerati rifiuti urbani solo quelli ricompresi nell'allegato *L-quater*, provenienti dalle attività riportate nell'allegato *L-quinquies*;

RICHIAMATA la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4/11/2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, stabilendo nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi al riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI, con riferimento al quadriennio predetto. Il metodo MTR viene revisionato, facendo particolare attenzione alla necessità di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate imposto dal metodo, oltre che al conseguimento degli obiettivi ambientali posti alla base della riforma al Codice ambientale (T.U.A. – D.Lgs. n. 152/2006), in aderenza alle indicazioni stabilite dalla Comunità europea, tese a dare impulso all'Economia circolare;

Le citate deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che:

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

- le tariffe della TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, non deve necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma deve essere basata su criteri presuntivi che il legislatore ha individuato nei coefficienti contenuti nel D.P.R. n. 158/1999;

- una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l'articolo 5 del DPR n. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e oltre unità);

- per le utenze non domestiche, l'articolo 6 del D.P.R. n. 158/1999 prevede il riparto sia con riferimento alla superficie occupata sia alla tipologia di attività, secondo una produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie, nel caso in cui il Comune non disponga di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze;

- il Comune di Cetona non dispone di detti puntuali sistemi di pesatura, per cui occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. n. 158/1999, per il calcolo sia della parte fissa sia della parte variabile di tariffa;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka e Kb per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche come stabiliti nelle tabelle riportate nell'art.4 dell'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999 e dei coefficienti Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

CONSIDERATO che la determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche si fonda, per la parte fissa, sul coefficiente Ka (coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare) e, per la parte variabile, sul coefficiente Kb (coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune (fino a 5.000 abitanti, superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell'ente nelle tre macroregioni Nord, Centro e Sud. Il coefficiente Ka è individuato in misura fissa in ragione della popolazione e all'ubicazione, mentre il parametro Kb è invece proposto in range delimitati all'interno di valori minimi e massimi;

RILEVATO che analogamente, per le utenze non domestiche, la tariffa dipende, per la parte fissa, dal coefficiente Kc (coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e, per la parte variabile, da intervalli di produzione Kd (Coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività). Entrambi i coefficienti sono determinati in range compresi tra un massimo e un minimo.

VISTO l'art.57 bis comma 1, lettera a) del D.L. n.124 del 26/10/2019 che ha modificato l'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 prevedendo "(...) *Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e*

4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.."

DATO ATTO che, per le categorie di utenze non domestiche, sono stati mantenuti gli stessi coefficienti Kc e Kd utilizzati per la determinazione delle tariffe 2021;

DATO atto che anche per le categorie di utenze domestiche sono stati mantenuti gli stessi coefficienti Ka e Kb utilizzati per la determinazione delle tariffe 2021;

PRESO ATTO CHE il Piano economico Finanziario 2022 espone la suddivisione tra costi fissi e variabili al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile come evidenziato nella tabella che segue:

TIPOLOGIA	IMPORTO	%
Totale costi fissi	162.511,00	29,80 %
Totale costi variabili	381.374,00	70,20 %
Totale CF+CV	543.885,00	100 %

CONSIDERATO che una volta individuata la ripartizione dei costi è necessario procedere alla suddivisione degli stessi tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999), considerando che:

le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e relative pertinenze;

le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residuale);

- le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti;
- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuandosi 21 tipologie;

CONSIDERATO che per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise, a differenza di quanto previsto per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire "secondo criteri razionali".

RITENUTO di ripartire i costi fra le utenze non domestiche e domestiche come da tabella che segue:

	IMPORTI	%
Utenze domestiche	457.516,00	84,12 %
Utenze non domestiche	86.369,00	15,88 %
Totale CF+CV	543.885,00	100 %

Tale metodologia è stata integrata con l'imputazione puntuale delle voci di costo rappresentate dalle riduzioni tariffarie provenienti rispettivamente dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche.

RITENUTO pertanto, di adottare i coefficienti Ka, Kb; Kc, Kd come dettagliati nell'allegato della presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, richiamata la Deliberazione n. 363/2021/R/rif di ARERA,

ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2022, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno precedente, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR

ai sensi dell'art. 4.5 "...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

RICHIAMATI:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del

comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

Rilevato che l'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha innovato l'art. 13 del decreto legge 201/2011 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

Rilevato altresì che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell'economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, comma 15, del decreto legge 201/2011, modificato dall'art. 15-bis del decreto legge 34/2019, entro il 14 ottobre e pubblicati sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre;

Rilevato che gli atti relativi a TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

- l'art.1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504;

- l'art.19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre, n.504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n.124 in base al quale *“Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia”*.

CONSIDERATO CHE si ritiene opportuno proporre ai sensi del vigente Regolamento TARI e del disposto dell'art.13 comma 15 ter del D.L. 201/2011, la fissazione delle seguenti scadenze di riscossione per l'anno 2022:

- I rata scadenza 15 luglio 2022;
- II rata scadenza 15 settembre 2022;
- III rata scadenza 15 novembre 2022;
- possibilità di pagamento in unica soluzione entro la prima scadenza del 15/07/2022;

VISTI:

- l'art. 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti/aliquote, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ove fissa il termine di approvazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi locali entro la data fissata per la deliberazione

del bilancio di previsione e che le stesse hanno effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario;

VISTI inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";

- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...";

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

DATO ATTO che

- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., secondo le modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo;

VISTO l'allegato piano tariffario che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in cui viene esplicitato l'iter di formazione della tariffa ai sensi del D.P.R. n. 158/1999;

Considerato che:

- sotto il profilo generale, il prelievo sui rifiuti deve garantire, come previsto dall'art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013, l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti;

- il comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 introduce un'eccezione a tale regola, prevedendo che il Comune possa deliberare "*ulteriori riduzioni ed esenzioni*" rispetto a quelle già previste dalla normativa (comma 659) non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze;

Considerato che ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Regolamento Tari del Comune il quale dispone "Per le utenze non domestiche che, a seguito dell'introduzione del nuovo tributo di cui al presente regolamento, subiscano un rilevante incremento tariffario, il Consiglio Comunale, con la deliberazione che stabilisce le tariffe della TARI, anno per anno, può stabilire una riduzione della tariffa stessa.";

DATO atto che l'ente ha valutato l'opportunità di introdurre per alcune categorie di utenze domestiche delle riduzioni di tariffa in quanto categorie particolarmente svantaggiate dal passaggio da TARSU a TARI con coefficienti Kc e Kd che portano a tariffe eccessivamente elevate per le suddette categorie;

Valutato di stabilire:

categoria 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie: riduzione del 45% della tariffa;

categoria 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante: riduzione del 45% della tariffa.

Valutato che le suddette riduzioni vengono finanziate con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista nel bilancio previsionale 2022/2024 per 8.000,00 euro;

Considerato che ai sensi dell'art. 18, comma 4, del Regolamento Tari del Comune il quale dispone "Alle famiglie con almeno 3 figli di età inferiore ai 26 anni è concessa una detrazione di importo fisso. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'importo dovuto. Il Consiglio Comunale con la delibera con cui stabilisce le tariffe della TARI decide annualmente l'importo della detrazione anche in ragione delle disponibilità del bilancio";

Dato atto di stabilire in € 100,00 la detrazione di cui sopra;

Valutato che le suddette riduzioni vengono finanziate con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista nel bilancio previsionale 2022/2024 per 1.900,00 euro;

Considerato che ai sensi dell'art. 18, comma 5, del Regolamento Tari del Comune il quale dispone "Alle famiglie con figli, minori di anni 30, soggetti portatori di handicap viene riconosciuta una detrazione pari ad € 200,00 a famiglia";

Valutato che le suddette riduzioni vengono finanziate con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista nel bilancio previsionale 2022/2024 per 200,00 euro;

Richiamate:

- la L.R. Toscana 43/2004;
- la legge quadro 328/2000;
- l'art. 18, comma 6, del Regolamento Tari del comune di Cetona;

Considerato alla luce della normativa richiamata che in particolare all'art. 31, comma 3, della L.R. 43/2004 prevede "I comuni e le province possono adottare nei confronti delle IPAB riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione ovvero l'esenzione del pagamento di tributi di loro pertinenza";

Rilevata la volontà dell'Amministrazione di esentare per l'anno 2022 la ASP "Casa Famiglia" di Cetona dal tributo;

Valutato che la suddetta riduzione per 4.444,15 euro viene finanziata con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista nel bilancio previsionale 2022/2024;

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni in merito alle proprie entrate, anche tributarie;
- l'art.42 comma 2, lettera b) ed f) del D.Lgs.267/2000 ;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Economico finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 ;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

UDITO il seguente dibattito sul punto all'o.d.g.:

Il **Sindaco** espone la proposta.

Niccolucci: propone di modificare la detrazione per i nuclei familiari con tre componenti perché non tiene conto del reddito e quindi non è equa.

Sindaco: Per il prossimo consiglio faremo presente la proposta alla ragioneria.

CON VOTI

n. 7 voti favorevoli,

n-- voti contrari e

n. 1 astenuti (Niccolucci)

su n. otto Consiglieri presenti e votanti, resi per appello nominale, esito riconosciuto e proclamato dal

DELIBERA

per le motivazioni e valutazioni in premessa esposte, che si intendono qui integralmente riportate ed approvate quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento,

1. di prendere atto delle risultanze del Piano Economico Finanziario per gli anni 2022-2025, così come validato dall'ente di governo denominato ATO TOSCANA SUD e quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 363/2021/RIF/R di ARERA che conclude un totale di costi riconosciuti ai sensi del vigente MTR-2 per l'anno 2022 pari a 543.885,00 euro;
2. di approvare, in conformità al PEF di cui al punto a) il piano tariffario della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2022 determinate secondo il "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. n. 158/1999, come riportate nell'allegato alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire per l'anno 2022 le seguenti agevolazioni:
 - a) categoria 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie: riduzione del 45% della tariffa;
 - b) categoria 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante: riduzione del 45% della tariffa.
 - c) famiglie con almeno 3 figli di età inferiore ai 26 anni detrazione di € 100,00 a famiglia;
 - d) famiglie con figli, minori di anni 30, soggetti portatori di handicap viene riconosciuta una detrazione pari ad € 200,00 a famiglia";
 - e) esenzione dal tributo per l'anno 2022 per l'Istituto Casa Famiglia di Cetona – Azienda di Servizi Pubblici alla Persona;
- 4 - di dare atto che le agevolazioni di cui alle lettere a),b), c) e d) vengono finanziate con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista nel bilancio previsionale 2022/2024 per 14.500,00 euro;
- 5- di stabilire le scadenze per il pagamento della TARI 2022 prevedendo tre rate sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche: la prima rata con scadenza il 16/7/2022; la seconda rata con scadenza il 16/09/2022 e la terza rata con scadenza il 16/11/2022;
- 6 di stabilire le modalità di pagamento tramite invio ai contribuenti di modelli F24 precompilati e bollettini PAGOPA;
- 7 di stabilire l'invio ai contribuenti degli avvisi bonari di pagamento mediante a) email (per coloro che l'hanno tempestivamente comunicata e dichiarato di volerli ricevere con tale metodo) b) tramite servizio postale ordinario (per chi non ha scelto il metodo di cui alla lett. a));
- 8 di quantificare in € 545.268,00 il gettito complessivo per l'anno 2022 della tassa rifiuti (TARI) al netto delle riduzioni/agevolazioni concesse, al titolo I, tipologia 101, cat. 51, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub a) del deliberato;
- 9 di dare atto che le variazioni al bilancio 2022/2024 per aggiornare il gettito TARI 2022 a seguito del recepimento della presente delibera saranno prese nella prima variazione di bilancio 2022/2024 utile;
- 10 di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e

approvate con la presente, è pari al 5%;

11 di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-bis e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Successivamente, data l'urgenza ed in contesto di piena continuità dell'azione amministrativa locale con separata votazione delibera di dichiarare con il seguente esito della votazione

n. 7 voti favorevoli,

n-- voti contrari e

n. 1 astenuti (Niccolucci)

su n. otto Consiglieri presenti e votanti, resi per appello nominale, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente

la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

•••••

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

II SINDACO

ROBERTO COTTINI

II SEGRETARIO COMUNALE

FABIO TRINEI

=====

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

•è divenuta esecutiva dal giorno 27-05-2022

• perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

Dalla residenza comunale, li 27 5 2022

II SEGRETARIO COMUNALE

FABIO TRINEI

=====

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Cetona ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.